

Comune di Cavenago di Brianza

Definizione del gruppo amministrazione pubblica

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa relativa alle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

La prima fase del processo di stesura del bilancio consolidato consiste nell'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione di detto bilancio. A tale fine è necessario predisporre due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica.

È composto da:

- 1) organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica Capogruppo, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.P.C.M. 28.12.2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126/2014, aggiornato al D. L. n. 78/2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della Capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della Capogruppo (o nel Rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;

- 2) Enti strumentali controllati dell'Amministrazione pubblica Capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter comma 1 del D. Lgs. 118/11, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, Statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un Ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. Tale influenza si manifesta con clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'ente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all' 80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel periodo di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 3) Enti strumentali partecipati di un'Amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter comma 2 del D. Lgs. 118/11, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) Società controllate dall'Amministrazione pubblica Capogruppo, nei cui confronti la Capogruppo:
- ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'Assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. Valgono le medesime condizioni di cui al punto 2 lettera e).
- 5) Società partecipate dell'Amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle Società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, della Regione o dell'Ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di Società partecipata è estesa alle Società nelle quali la Regione o l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in Assemblea, pari o superiore al 20 per cento o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Perimetro di consolidamento.

Le entità che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere compresi nel bilancio consolidato nei casi di:

a) *irrilevanza*: si verifica quando il bilancio di un componente del Gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla consistenza patrimoniale, economico e finanziaria della Capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Tuttavia, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della Società partecipata;

b) *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono, evidentemente, estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste, i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Si procede all'analisi di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Cavenago di Brianza, come riportate nel testo deliberativo di cui la presente analisi costituisce parte integrante e sostanziale.

Nella tabella che segue sono riportati i valori del Bilancio Economico-Patrimoniale del Comune di Cavenago di Brianza al 31/12/2022 indispensabili per la verifica dell'irrilevanza della partecipazione ai fini del consolidamento:

	Tot Attivo al 31/12/2022	Patrimonio Netto al 31/12/2022	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2022
Comune di Cavenago di Brianza	34.046.679,36	29.003.516,87	5.333.811,55
Soglia 3%	1.021.400,38	870.105,51	160.014,35

1. SOCIETA' BRIANZACQUE SRL

Sede in Viale E. Fermi, 105 -20900 Monza (Mb).

% quota di partecipazione	Valore quote
0,1637	207.747,70

BrianzAcque Srl, società monutility, operante cioè in via esclusiva nel servizio idrico integrato, è gestore unico della provincia Monza e Brianza del Servizio Idrico Integrato e risponde a tutti i requisiti del modello di società in house in quanto:

- è a totale partecipazione pubblica;

- è dotata di uno statuto che prevede affidamenti in house;
- realizza la parte più importante della propria attività con gli enti locali che la controllano;
- i propri Soci esercitano, attraverso il Comitato di controllo analogo, poteri di controllo e direzione maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale.

BrianzAcque Srl NON detiene partecipazioni societarie ai sensi del D.Lgs. n. 175 /2016.

Questa partecipazione nonostante l'irrilevanza rispetto al requisito dimensionale della quota di partecipazione (inferiore all'1%) è considerata **rilevante** ai fini dell'inclusione nell'area di consolidamento, in quanto società affidataria in house di servizi da parte del Comune di Cavenago di Brianza e, pertanto, la partecipazione **sarà inserita** nell'area di consolidamento.

2. SOCIETA' CEM AMBIENTE SPA

sede in Località Cascina Sofia - 20873 Cavenago Brianza (MB).

% quota di partecipazione	Valore quote
1,353	212.386,00

Cem Ambiente Spa è un'azienda a totale capitale pubblico che si occupa di servizi di igiene urbana integrati. Ne sono soci la Provincia di Monza e Brianza e 68 Comuni delle provincie di Milano, Monza e Brianza e Lodi.

Costituita come Consorzio tra Comuni nel 1973, trasformata in SpA dal 25.06.2003, dal 2001 avvia la gestione dei servizi di igiene urbana in forma associata arrivando, nel 2008, ad omogeneizzare il servizio attraverso un unico appalto per tutto il territorio.

Attualmente CEM Ambiente si configura come una delle società leader a livello nazionale per i servizi di igiene urbana integrati.

La partecipazione in Cem Ambiente Spa è inserita nell'area di consolidamento in quanto società affidataria in house di servizi da parte del Comune di Cavenago di Brianza (Art. 8 quater Statuto Cem Ambiente SPA).

In considerazione del fatto che CEM AMBIENTE S.P.A. detiene il 100% del Capitale Sociale di CEM Servizi S.r.l il consolidamento comprenderà anche la partecipazione indiretta dell'Ente in Cem Servizi S.r.l.

Le altre partecipazioni indirette detenute dal Comune di Cavenago di Brianza per il tramite di Cem Ambiente SPA, riguardano Ecolombardia 4 Spa (quota partecipazione 0,005412%), Seruso Spa (quota partecipazione 0,02706%) che comunque non verranno considerate nel Perimetro di consolidamento in quanto già escluse da Cem Ambiente SPA nella redazione del proprio bilancio consolidato.

Per quanto concerne la Fondazione Lida, partecipata indirettamente dal Comune di Cavenago di Brianza nella misura del'1,353%, anch'essa verrà esclusa dal perimetro di consolidamento in quanto i parametri economico-patrimoniali risultano inferiori alle soglie minime dell'Ente.

3. ENTE OFFERTASOCIALE Azienda speciale consortile

Sede in Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate (MB).

% quota di partecipazione	Valore quote
3,22	1.610,00

Offertasociale è un'azienda speciale che gestisce, in forma associata, numerosi servizi e interventi sociali a tutela delle fasce deboli della popolazione, per conto dei ventinove Comuni del Vimercatese e del Trezzese. Offertasociale è attiva dal 1° gennaio 2003. È un'azienda speciale istituita ai sensi dell'art. 114 della legge 267/2000 T.U.E.L.

Occorre verificare se la partecipazione in OFFERTA SOCIALE, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

OFFERTASOCIALE Azienda speciale consortile	Soglia 3% - Dati Comune di Cavenago di Brianza	Società	Valutazione
Totale Attivo al 31/12/2022	1.021.400,38	12.509.359,00	RILEVANTE
Patrimonio netto al 31/12/2022	870.105,51	50.001,00	IRRILEVANTE
Totale dei ricavi caratteristici al 31/12/2022	160.014,35	23.670.745,00	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Cavenago di Brianza in **OFFERTA SOCIALE** Azienda Speciale Consortile è rilevante, pertanto, la partecipazione **sarà inserita** nell'area di consolidamento.

4. SOCIETA' CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI SRL

Sede in Via XXV Aprile, 10 - Cavenago di Brianza (MB).

% quota di partecipazione	Valore quote
100	100.000,00

La Cavenago B. – Servizi Strumentali S.r.l. è una società strumentale all'Ente Locale a capitale interamente pubblico il cui unico Socio è il Comune di Cavenago di Brianza.

I servizi svolti sono:

- ✓ gestione farmacia comunale;
- ✓ gestione centro ambulatoriale polispecialistico;
- ✓ gestione centro prelievi e sportello T.A.O.;
- ✓ Servizio CUP.

Trattandosi di società controllata **sarà inserita nell'area di consolidamento in quanto totalmente partecipata e dunque controllata dal Comune di Cavenago di Brianza.**

5. SOCIETA' - CAP HOLDING S.P.A.

Sede in Via del Mulino, 2 - 20090 Assago (Mi).

% quota di partecipazione	Valore quote
0,1537	878.436,00

CAP Holding, società a capitale interamente pubblico, è la capogruppo del Gruppo CAP. Gestisce il patrimonio idrico (reti e impianti) dei Comuni, investe su conoscenza e informatizzazione, svolge le

funzioni di indirizzo strategico e controllo finanziario, pianifica e realizza gli investimenti, assicurando ogni giorno esperienza, competenza, qualità e sicurezza.

Il know how acquisito e la possibilità di pianificare economie di scala fanno di CAP Holding una grande azienda al servizio degli Enti Locali, una realtà solida in grado di rispondere alla domanda di infrastrutture idriche nel territorio servito.

La gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Provincia di Milano, in cui opera come GRUPPO CAP, è regolata dalla Convenzione stipulata il 20 dicembre 2013, n. 656/2015/R/IDR, tra la società CAP Holding S.p.A. e l'Ufficio di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano, a valere dal 1.1.2014 fino al 31.12.2033.

CAP Holding S.p.A. è dal 02.08.2017 qualificabile quale ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39.

La partecipazione di Cap Holding SPA non farà parte del perimetro di consolidamento in quanto il Comune di Cavenago di Brianza detiene una partecipazione inferiore all'1% e la società non è affidataria diretta di servizi.

6. ENTE - CONSORZIO PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE AGRICOLO NORD EST

Località Cascina Sofia - 20873 Cavenago Brianza (MB).

% quota di partecipazione alle spese di gestione	Importo da trasferire per spese di gestione
6,19	14.051,16

Il Parco Agricolo Nord Est è ente strumentale dei Comuni consorziati, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio Statuto ed agisce nel pubblico interesse escluso ogni intento di lucro.

Il Parco mira a conseguire e a perfezionare progressivamente i seguenti obiettivi:

- la gestione armonica del territorio in funzione della sua salvaguardia e conservazione ambientale;
- la razionalizzazione della pianificazione e della gestione delle aree destinate a parco;
- la realizzazione di economie e di attività più avanzate di quanto, singolarmente, ogni Comune potrebbe ottenere;
- l'individuazione di modalità di intervento di attività, di sistemi gestionali e tecnici opportuni, di attrezzature e quant'altro necessario alla sistemazione ed alla fruibilità delle aree per la cittadinanza dei Comuni associati;
- la promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale mediante iniziative culturali e divulgazioni atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico;
- la promozione della tutela e del miglioramento dello stato dei corsi d'acqua;
- la valorizzazione dell'agricoltura e delle aree coltivate.

Occorre verificare se la partecipazione nel Consorzio Parco Agricolo Nord Est può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza:

CONSORZIO P.A.N.E.	Soglia 3% - Dati Comune di Cavenago di Brianza	Società	Valutazione
Totale Attivo al 31/12/2022	1.021.400,38	3.463.596,32	RILEVANTE
Patrimonio netto al 31/12/2022	870.105,51	936.943,39	RILEVANTE
Totale dei ricavi caratteristici al 31/12/2022	160.014,35	487.110,85	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Cavenago di Brianza nel **Consorzio Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.)** è rilevante, pertanto, la partecipazione **sarà inserita** nell'area di consolidamento.

7. ENTE – CUBI Culture Biblioteche in Rete a.s.c.

Via Pasta, 43 - Melzo (MI)

% quota di partecipazione alle spese di gestione	Importo da trasferire per spese di gestione
1,13	2.587,20

CUBI culture Biblioteche in Rete a.s.c. è un ente strumentale dei Comuni consorziati, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio Statuto ed agisce nel pubblico interesse escluso ogni intento di lucro.

L'azienda ha per scopo la gestione di servizi bibliotecari, archivistici e culturali e la realizzazione di interventi di formazione permanente che favoriscano la crescita e la diffusione di competenze e abilità tra le persone, in attuazione della programmazione degli enti competenti e degli indirizzi espressi dagli enti aderenti.

Occorre verificare se la partecipazione in CUBI Culture Biblioteche in Rete a.s.c. può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza:

CUBI culture Biblioteche in Rete a.s.c.	Soglia 3% - Dati Comune di Cavenago di Brianza	Società	Valutazione
Totale Attivo al 31/12/2022	1.021.400,38	229.401,00	IRRILEVANTE
Patrimonio netto al 31/12/2022	870.105,51	224.598,00	IRRILEVANTE
Totale dei ricavi caratteristici al 31/12/2022	160.014,35	1,00	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Cavenago di Brianza in **CUBI Culture Biblioteche in Rete a.s.c.** è irrilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà inserita** nell'area di consolidamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che **le società che rientrano nell'area di consolidamento del Comune di CAVENAGO DI BRIANZA sono:**

- BRIANZACQUE SRL
- CEM AMBIENTE SPA e la partecipata indiretta Cem Servizi Srl
- OFFERTASOCIALE Azienda speciale consortile
- CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI SRL
- CONSORZIO PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE AGRICOLO NORD EST

Cavenago di Brianza, 25.08.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Filippo Maria Proietti

sottoscritto con firma digitale ex art.24 D.Lgs 82/2005